

Patente a punti

(Art. 126-bis CDS)

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida. **Restano le vecchie sanzioni accessorie**. Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbligo di comunicazione del conducente Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una **sanzione** che va da un minimo di 284,00 euro fino ad un massimo di 1.133,00 euro (pagamento oltre i 60 giorni 566,50 euro). Non gli verranno però decurtati i punti sul titolo di guida

Sulla base di **motivazioni documentate** ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

Il meccanismo della decurtazione dei punti è prevista per i seguenti titoli di guida:

Patente di guida: Conducenti maggiorenni di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e minicar

CQC (compreso KB etc.): autoveicoli nel solo ambito del trasporto professionale (trasporto merci e persone)

"CIGC" (patentino) fino alla conversione in patente AM o di altra categoria.

27/10/2011